

477
CAMASSA
1976

Camassa, Giorgio

IL MUTAMENTO DELLE LEGGI NELLA PROSPETTIVA PITAGORICA

In: *Annali della facoltà di lettere e filosofia*
Università di Perugia, 14 - 1976/77 - p.457-471

CAMASSA G., *Il mutamento delle leggi nella prospettiva pitagorica (a proposito di Giamblico, Vita Pitagorica 176)*: AFLPer XIV 1976-1977 457-471.

CAMASSA G., *Il mutamento delle leggi nella prospettiva pitagorica*; cf. N° 2482.

... j'aurais désiré ... qu'avant que la constitution fût ébranlée on eût le tems de se convaincre que c'est surtout la grande antiquité des Loix qui les rend saintes et vénérables, que le Peuple méprise bientôt celles qu'il voit changer tous les jours, et qu'en s'accoutumant à négliger les anciens usages sous prétexte de faire mieux, on introduit souvent de grands maux pour en corriger de moindres.

(J.-J. Rousseau, *Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes. Dédicace*).

Nei capitoli 174-176 del Περὶ τοῦ Πυθαγορείου βίου Giamblico ci conserva, com'è noto, un importante passo delle Πυθαγορικαὶ ἀποφάσεις di Aristosseno (1) (DK 58 D 3 = fr. 33 Wehrli); particolarmente significativa è la sezione in cui viene riassunto l'atteggiamento dei pitagorici verso la legge: μετὰ δὲ τὸ θεῖόν τε καὶ τὸ δαιμόνιον πλεῖστον ποιεῖσθαι λόγον γονέων τε καὶ νόμων, καὶ τούτων ὑπήκοον αὐτὸν κατασκευάζειν, μὴ πλαστῶς, ἀλλὰ πεπει-

(1) Per uno studio d'insieme delle Πυθαγορικαὶ ἀποφάσεις v. MEWALDT, *De Aristoxeni Pythagorici sententiis et vita Pythagorica*, Diss. Berlin 1904; DELATTE, *Essai sur la politique pythagoricienne*, Liège-Paris 1922, pp. 42-56; TÄGER, *De Aristoxeni libro Pythagorico*, Diss. Göttingen 1922 (dissertazione inedita che ho ottenuto da Göttingen e di cui si può leggere un dettagliato sommario in « Jahrb. Gött. philos. Fak. » 1923, pp. 24-25) e WEHRLI, *Die Schule des Aristoteles. II. Aristoxenos*, Basel-Stuttgart 1967, pp. 57-62. Non si può purtroppo stabilire con certezza se Giamblico leg-

σμένως. καθόλου δὲ φοντο δεῖν ὑπολαμβάνειν μηδὲν εἶναι μείζον κακὸν ἀναρχίας· οὐ γὰρ πεφυκέναι τὸν ἄνθρωπον διασφύζεσθαι μηδεὶς ἐπιστατοῦντος. τὸ μένειν ἐν τοῖς πατρίοις ἔθεσιν τε καὶ νομίμοις ἐδοκίμαζον οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι, κὰν ἢ μικρῶ χεῖρω ἐτέρων· τὸ γὰρ ῥᾶδίως ἀποπηδᾶν ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων νόμων καὶ οἰκείους εἶναι καινοτομίας οὐδαμῶς εἶναι σύμφορον οὐδὲ σωτήριον.

Così suona il testo di una parte dei capp. 175-6 nell'edizione curata da Nauck (Petropoli 1884 [Amsterdam 1965]), che si attiene al Laur. 86, 3 (F), forse il capostipite dei codici a noi pervenuti (2). Stobeo cita Aristosseno (IV 25, 45 Hense = DK 58 D 4 = fr. 34 W.) in una versione più stringata (e comunque solo in certa misura tale, ove si tenga conto di IV 1, 49 H. = DK 58 D 4 = fr. 35 W.), ma sostanzialmente analoga: ἐκ τῶν Ἀριστοξένου Πυθαγορικῶν ἀποφάσεων. Μετὰ τὸ θεῖον καὶ δαιμόνιον πλεῖστον ποιεῖσθαι λόγον γονέων τε καὶ νόμων (3) μὴ πλαστῶς, ἀλλὰ πεπιστευμένως ἑαυτὸν πρὸς ταῦτα παρασκευάζοντα. τὸ μένειν <ἐν> τοῖς πατρίοις ἔθεσιν τε καὶ νόμοις ἐδοκίμαζον, εἰ καὶ μικρῶ χεῖρω τῶν ἐτέρων εἴη.

Nella sua edizione della *Vita pitagorica* di Giamblico (Lipsiae 1937 [Stutgardiae 1975]) (4), Deubner riteneva opportuno cor-

gesse direttamente Aristosseno: Cobet aveva sostenuto che i capp. 209-213 della VP deriverebbero in realtà da un rimaneggiamento neo-pitagorico di Aristosseno affine ad Ocello Lucano (cfr. al riguardo HARDER, *Ocellus Lucanus*, Berlin 1926 [Dublin-Zürich 1966], p. 134 e sgg.); richiamandosi alla sua dimostrazione, Lévy (*Recherches sur les sources de la légende de Pythagore*, Paris 1926, p. 45, n. 4) ammoniva a non riportare in blocco alle Πυθαγορικῶν ἀποφάσεων le presunte sezioni aristosseniche di Giamblico e a non seguire acriticamente su questa via Rohde, Mewaldt e Bertermann. Per un più sereno giudizio v. BURKERT, *Lore and Science in Ancient Pythagoreanism*, tr. ingl. riv. e ampl., Cambridge Mass. 1972, p. 101 e n. 17.

(2) Deubner (*Praef.* all'ed. crit. cit. subito dopo nel testo, p. V) asseriva con decisione, sulle orme di Pistelli, che F fosse l'archetipo di tutti i codici di Giamblico.

(3) Stobeo ha νόμων, Giamblico νόμου. Nauck riteneva opportuno uniformare il testo di Giamblico a quello di Stobeo (v. *supra*); *contra* DEUBNER, *Bemerk. z. Text der Vita Pythagorae des Jamblichos*, « Sitzungsber. d. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin », phil.-hist. Kl. 1935, p. 671.

(4) La ristampa è curata da U. Klein, che vi ha premesso utili *Addenda* (pp. XX-XLII).

reggere il μικρῶ di F in μακρῶ (p. 98, 21), sulla base di un passo di Diodoro (XII, 16, 3) in cui sono illustrate le misure prese da Caronda a difesa delle proprie leggi. L'emendamento di Deubner fu accettato da Wehrli, che giunse ad estenderlo allo stesso passo di Stobeo (p. 18, 21) (5). E non v'è dubbio che la proposizione κὰν ἢ μικρῶ χεῖρω ἐτέρων, nel contesto del cap. 176 della VP (al pari della formula riportata da Stobeo), ponga all'interprete problemi esegetici di un qualche rilievo, come dimostra l'insistenza con cui gli studiosi son tornati, ora più ora meno diffusamente, sul passo di Giamblico.

Delatte, che pubblicava il suo *Essai sur la politique pythagoricienne* quindici anni prima che fosse data alle stampe l'edizione della VP curata da Deubner (e dunque non 'doveva neppure prender in esame la possibilità di emendare il testo tradito), non dissimulava la meraviglia suscitata nel lettore dalla dichiarazione di fedeltà a tutti i costi alle tradizioni avite (6), ma era propenso a vedere una limitazione a tale estremo conservatorismo proprio nell'espressione κὰν ἢ μικρῶ χεῖρω ἐτέρων:

« On peut supposer, il est vrai, qu'en s'inspirant d'un tel principe il sera toujours loisible aux Pythagoriciens de rejeter les améliorations proposées, sous le prétexte qu'elles n'offrent qu'un léger avantage. Mais on peut aussi leur accorder le bénéfice de la sincérité et croire que des réformes qui présentaient de grands avantages sur les traditions ou les lois existantes étaient prises en sérieuse consideration » (7).

Al fine di chiarire le ragioni per cui i pitagorici rigettavano in linea di principio — ma non necessariamente nella pratica —

(5) Nel suo commento ai fr. 33 e 34 di Aristosseno, WEHRLI, *op. cit.*, p. 59, non illustra le ragioni che lo hanno indotto ad estendere l'emendamento di Deubner a Stobeo. Diels a 58 D 3 e D 4 (I 469,17 e 23) accoglieva, naturalmente, la lezione dei manoscritti di Giamblico e di Stobeo; Kranz (Nachtrag, 504, 24-25) si è limitato a registrare le correzioni proposte. Sia Maddalena (*I Pitagorici*, Bari 1954, p. 297) che la Timpanaro Cardini (*Pitagorici. Testimonianze e frammenti*. III, Firenze 1964, p. 296) seguono Diels senza prendere in considerazione gli emendamenti di Deubner e Wehrli.

(6) *Op. cit.*, p. 53.

(7) *Loc. cit.*

le riforme politiche; Delatte si richiamava quindi ad un notissimo passo della *Politica* (1268 b 25 sgg.) in cui Aristotele discute della opportunità di mutare le leggi patrie e conclude la sua disamina affermando che la modificazione si giustifica solo se il vantaggio che ne deriva sia ragguardevole, mentre, in caso contrario, si dimostra unicamente dannosa.

Dopo Delatte, si soffermarono brevemente sul capitolo 176 della *Vita pitagorica* Mühl (8) (solo per notare le analogie fra le tesi dei pitagorici in fatto di leggi e i provvedimenti attribuiti a Caronda nel brano già menzionato di Diodoro), Rivaud (9) e, quando ormai l'edizione di Deubner era stata pubblicata, Minar, che non accoglieva l'emendamento proposto e, a ragione, affermava:

« It is not justifiable to tone down or explain away the remarkable sentiment that the possible inferiority of prevailing laws is no reason for changing them. Delatte wishes to interpret literally the words "a little inferior" and suppose that "reforms which presented a great advantage over existing traditions or laws were taken into serious consideration"; but the main point is that there are no reforms which offer great advantages, and small changes are dangerous because they might lead to greater ones » (10).

(8) *Die Gesetze des Zaleukos u. Charondas*, « Klio » 22, 1929, p. 436. Mühl credeva di poter affermare che alla dichiarazione teorica riferita da Giamblico e Stobeo i pitagorici fossero giunti riformulando i principi ispiratori della legislazione di Zaleuco e Caronda. V. anche, dello stesso autore, *Untersuchungen zur altorientalischen u. althellenischen Gesetzgebung*, « Klio » Beih. 29, Leipzig 1933 (Aalen 1963), p. 89.

(9) *Platon et la « politique pythagoricienne »*, *Mélanges Glotz* II, Paris 1932, p. 785. Non più che un rapido cenno all'atteggiamento dei pitagorici verso la legge in BONNER-SMITH, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle I*, Chicago 1938 (New York 1968), p. 75; v. ora anche TRIANTAPHYLLOPOULOS, *Ἀρχαία Ἑλληνικά Δίκαια I*, Ἀθήναι 1968, p. 38, n. 3 e *Rechtsphilosophie u. positives Recht*, in *Symposium 1971* (Vortr. z. griech. u. hellenist. Rechtsgesch., in *Gemeinsch. m. J. Modrzejewski u. D. Nörr* herausg. von H. J. Wolff), Köln-Wien 1975, p. 29. Sul rapporto fra il conservatorismo politico dei pitagorici e la loro visione della legge, documentata da Aristosseno, cfr. J. FERGUSON, *Utopias of the Classical World*, London 1975, p. 47.

(10) *Early Pythagorean Politics in Practice and Theory*, Baltimore 1943, p. 101.

Le notazioni di Minar, pur nella loro stringatezza, rimangono un punto fermo nella storia dell'esegesi del passo di Giamblico: piuttosto che interpretare riduttivamente le tesi dei pitagorici in materia legislativa e anziché correggere il testo trádito onde renderlo coerente con quella che si presume essere la filosofia politica del sodalizio magno-greco, lo studioso americano riconosce alla radicale e conseguente proposizione del capitolo 176 il significato che essa pretende di avere.

In anni più vicini a noi, von Albrecht, l'ultimo editore della *VP* di Giamblico (Turici et Stutgardiae 1963), ha abbandonato l'emendamento di Deubner (p. 176,21) per tornare al $\mu\alpha\rho\phi$ di F, senza peraltro fornire una giustificazione di tale scelta (11), mentre Maddoli, in uno stimolante intervento sul cap. 56 della *Vita di Pitagora* di Porfirio, ha ribadito con vigore la necessità di accettare il $\mu\alpha\rho\phi$ del Laur. 86,3, ma non si è purtroppo spinto, nell'interpretare il passo in questione, oltre le argomentazioni di Delatte (12).

Come risulta dal rapido esame delle esegesi di cui è stato fatto oggetto il capitolo 176 della *VP*, le considerazioni svolte da Delatte e l'emendamento proposto da Deubner (anch'esso, ovviamente, un tentativo di comprendere la sostanza teorica del

(11) M. von Albrecht non fa parola dell'emendamento di Deubner. Tuttavia, andrà tenuto presente che l'ultimo editore della *VP* afferma (n. 14 all'*Einkl.*) di non ritenere necessario soffermarsi sui problemi posti dalla tradizione manoscritta se non quando le divergenze del testo da lui stabilito rispetto a quello di Deubner richiedano delucidazioni. Se ne deduce che $\mu\alpha\rho\phi$, secondo von Albrecht, andrà accettato senza riserve. Nel recensire questa edizione della *VP* di Giamblico, Walter Burkert ha brevemente discusso il capitolo 176 e, con il consueto acume, ha asserito (« Gnomon » 37, 1965, p. 24): « Die Übereinstimmung von Iamblich- und Stobaiosüberlieferung drängt zu der Vermutung, daß Iamblich $\mu\alpha\rho\phi$ vorfand und abschrieb, doch die Frage, was Aristoxenos geschrieben hat, ob das schneidende Paradoxon oder die gutgemeinte Harmlosigkeit seinen $\Pi\upsilon\theta\alpha\gamma\omicron\rho\epsilon\iota\alpha\iota\ \delta\iota\omicron\pi\omicron\sigma\phi\alpha\iota\varsigma$ eher entspricht, ist von solcher Tragweite, daß man nicht ohne Erläuterung darüber hinweggehen sollte ». Con queste pagine spero di aver fornito una soluzione proprio a tale problema.

(12) *Pitagora a Locri in Dicearco: un aneddoto di ortodossia politica pitagorica*, « Annali dell'Università di Lecce. Facoltà di Lettere e Filosofia » 5, 1969-1971 (ma 1973), p. 57, n. 17.

testo) restano i poli attorno ai quali seguita a ruotare il dibattito apertosi fra gli studiosi moderni. Una nuova esegesi del passo deve quindi misurarsi innanzitutto e con l'una e con l'altra visione (non importa se esplicita o implicita) del problema del mutamento delle leggi nella prospettiva pitagorica. E per rispettare anche l'ordine cronologico sarà bene discutere in primo luogo la tesi di Delatte.

Lo studioso belga riluttava di fronte all'idea che i pitagorici si facessero sostenitori di un conservatorismo così estremo da non ammettere la possibilità di modificare le tradizioni e i costumi aviti; pertanto attribuiva alla proposizione concessiva καὶ ἡ μικρῶ χειρὶ ἐτέρων un valore tale da lasciare aperta la strada ad un qualche mutamento delle leggi esistenti, almeno nel caso in cui il vantaggio che ne sarebbe derivato fosse apparso molto consistente. Restavano solo da chiarire le motivazioni di una presa di posizione in apparenza così radicale. Delatte ricorreva a tal fine al luogo classico della *Politica* (1268 b 25-1269 a 28) di cui si è fatta menzione, e che ora converrà esaminare dettagliatamente:

ἀποροῦσι γάρ τινες πότερον βλαβερὸν ἢ συμφέρον ταῖς πόλεσι τὸ κινεῖν τοὺς πατρίους νόμους, ἂν ἢ τις ἄλλος βελτίων. διόπερ οὐ ῥᾶδιον τῷ λεχθέντι ταχὺ συγχωρεῖν, εἴπερ μὴ συμφέρει κινεῖν, ἐνδέχεται δ' εἰσηγεῖσθαι τινὰς νόμων λύσιν ἢ πολιτείας ὡς κοινὸν ἀγαθόν.

E Aristotele, dopo aver ammesso che il mutamento garantisce il progresso delle τέχναι (fra cui sembrerebbe rientrare anche la stessa politica) e che alcune leggi, stante la loro primitiva grossolanità, debbono essere modificate, così conclude: ἐκ μὲν οὖν τούτων φανερόν ἐστι κινήτεοι καὶ τινὲς καὶ ποτὲ τῶν νόμων εἰσίν. ἄλλον δὲ τρόπον ἐπισκοποῦσιν εὐλαβείας ἂν δόξειεν εἶναι πολλῆς. ὅταν γὰρ ἢ τὸ μὲν βέλτιον μικρόν, τὸ δ' ἐθίζειν εὐχερῶς λύειν τοὺς νόμους φαῦλον, φανερόν ὡς ἐατέον ἑνὶς ἀμαρτίας καὶ τῶν νομοθετῶν καὶ τῶν ἀρχόντων· οὐ γὰρ τοσοῦτον ὠφελήσεται κινήσας ὅσον βλαβήσεται τοῖς ἀρχουσιν ἀπειθεῖν ἐθισθεῖς. ψευδὸς δὲ καὶ τὸ παράδειγμα τὸ περὶ τῶν τεχνῶν· οὐ γὰρ ὁμοιον τὸ κινεῖν τέχνην καὶ νόμον· ὁ γὰρ νόμος ἰσχύει οὐδεμίαν ἔχει πρὸς τὸ πείθεσθαι παρὰ τὸ ἔθος, τοῦτο δ' οὐ γίνεται εἰ μὴ διὰ χρόνου πλῆθος, ὥστε τὸ ῥᾶδιως μεταβάλλειν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων νόμων εἰς ἑτέροους νόμους καινοὺς ἀσθενῆ ποιεῖν ἐστὶ τὴν τοῦ νόμου δύναμιν.

Quindi lo Stagirita solleva una serie di interrogativi circa la modificazione delle leggi e promette di ritornare sul tema, anche se, purtroppo, non rispetta l'impegno — almeno nella *Politica* (13).

Le analogie fra le tesi attribuite ai pitagorici nel passo di Giamblico e le dichiarazioni di Aristotele sono innegabili. Ma come andranno spiegate? Newman (*The Politics of Aristotle* II, Oxford 1887 [New York 1973], p. 307) aveva già rilevato che con ogni probabilità lo Stagirita, impostando il problema del mutamento delle leggi, riferisce il punto di vista dei pitagorici al riguardo e, a conferma della sua tesi, richiama il brano di Stobeo parallelo al capitolo 176 di Giamblico (14). L'opinione dell'illustre commentatore della *Politica* mi pare senza meno da

(13) Su questo fondamentale passo della *Politica*, cfr. anzitutto BARKER, *The Political Thought of Plato and Aristotle*, New York 1906 (1959), p. 325 e sg. e HIRZEL, *Themis, Dike u. Verwandtes*, Leipzig 1907 (Hildesheim 1966), p. 363 (dove viene fuggacemente ma incisivamente delineato lo sfondo su cui occorre proiettare la tesi dello Stagirita che è necessario correggere le leggi grossolanamente arcaiche); fra i contributi più recenti, v. BRAUN, *Nómoi áxλητοι*, «Jahresh. d. Österr. Arch. Inst.» 40, 1953, coll. 144-150 (che prende le mosse da un attento esame di Thuc. III 37, 3 e VI 18, 7); RITTER, «*Naturrecht*» bei Aristoteles, Stuttgart 1961, p. 23 e sgg. = *Metaphysik und Politik*, Frankfurt/Main 1969, p. 160 e sgg. (cui si rinvia anche per un esame degli altri passi della *Politica* e dell'*Etica Nicomachea* nei quali Aristotele discute il rapporto consuetudine-legge); H.J. WOLFF, *Gewohnheitsrecht und Gesetzesrecht in der griechischen Rechtsauffassung*, ora in BERNEKER (Hrsg.), *Zur griechischen Rechtsgeschichte*, Darmstadt 1968, p. 111 e n. 33; AUBENQUE e WEIL, in *La «Politique» d'Aristotele*, Entret. Hardt XI, Vandoeuvres-Genève 1965, pp. 109 e 176; QUASS, *Nomos u. Psephisma*, München 1971, p. 20 e sg.; DE ROMILLY, *La loi dans la pensée grecque*, Paris 1971, p. 220 e sgg.; NÖRR, *Rechtskritik in der römischen Antike*, «Abh. Bayer. Akad. d. Wiss.», phil.-hist. Kl., N.F., H. 77, München 1974, pp. 21 e 31 sg.; EFFE, *Das Gesetz als Problem der politischen Philosophie der Griechen*, «Gymnasium» 83, 1976, p. 321. In generale, sulla posizione di Aristotele circa i νόμοι cfr. anche BIEN, *Die Grundlagen der politischen Philosophie bei Aristoteles*, München 1973, pp. 223 sg., 226 sg., 238 sgg. Di scarsa utilità per il nostro tema è il vecchio lavoro di BENVENUTO DONATI, *Dottrina pitagorica e aristotelica del diritto*, Modena 1911 (il luogo della *Politica* viene discusso alle pp. 40 sgg.).

(14) Mette conto di segnalare che già NEWMAN, *op. cit.* II, p. 307 e sg., raccoglieva una ricca documentazione sul tema del rispetto e della venerazione delle leggi e citava, fra l'altro, i passi di Diodoro e Stobeo analizzati *infra* nel testo.

condividere e dovrà essere al più precisata tenendo presente che i pitagorici sono unicamente una delle parti in causa e che dunque, come in altri casi, la formula ἀποροῦσι τινες viene utilizzata da Aristotele per riassumere un dibattito in corso o le difficoltà incontrate da quanti si sono cimentati con un determinato problema (cfr. Bonitz, *Index Aristotelicus*, Berlin 1870 [1961²], s.v. ἀπορεῖν). Del resto, chi altri se non coloro di cui Giamblico (Aristosseno) riporta i precetti possono essere i sostenitori della conservazione pura e semplice (εἴπερ μὴ συμφέρει κινεῖν) nel passo della *Politica*? Ma v'è di più: nel dare una risposta, sia pure provvisoria, al quesito posto a 1268 b 25-28, Aristotele non sembra discostarsi dalla lettera della rigida formulazione riferita da Giamblico e Stobeo se asserisce che, qualora il vantaggio derivante dal mutamento legislativo sia esiguo (ὅταν γὰρ ᾗ τὸ μὲν βέλτιον μικρόν), non si dovrà introdurre la trasformazione, perché ciò significherebbe abitar gli uomini ad abrogare con superficialità le leggi, e se, a conclusione della sua analisi, sostiene che il passare facilmente (ῥαδίως) dalle leggi esistenti ad altre, nuove, equivale ad indebolire la forza del diritto.

E tuttavia la similarità delle tesi sostenute dai pitagorici e dallo Stagirita non appare tale da consentire a Delatte di omologarle e di sovrapporle. Se Aristotele subordina il mutamento delle leggi ad un calcolo dei vantaggi e degli inconvenienti che ne possono derivare e dunque vede nell'opportunità la condizione (ὅταν) per concedere il proprio assenso a che sia modificato l'ordinamento giuridico di un determinato paese, nel passo di Giamblico, per contro, il nesso concessivo (κἄν) sottolinea la inammissibilità di qualsiasi trasformazione, per piccola che sia, dei costumi e delle tradizioni avite. La differenza fra le due valutazioni non è affatto trascurabile e comunque non autorizza l'interprete moderno a distorcere il senso dell'affermazione di principio attribuita ai pitagorici in nome di opzioni non suffragate dal testo. D'altronde, non si può negare che le affinità, anche terminologiche, fra i due passi permangano. Sembra legittima, a questo punto, l'ipotesi che Aristotele reimpieghi le tesi dei pitagorici, ma le adatti al suo sistema teorico. Per un verso lo scarto fra l'iniziale εἴπερ μὴ συμφέρει κινεῖν ed il criterio

distintivo cui lo Stagirita si attiene per risolvere il problema del mutamento delle leggi consente di cogliere, nel contesto stesso della *Politica*, la distanza fra la posizione dei pitagorici e quella di Aristotele, per l'altro il necessario confronto fra le tesi attribuite agli esponenti del sodalizio magno-greco nel passo di Giamblico e la soluzione prospettata dallo Stagirita permette di comprendere come questi non sia restato indifferente dinanzi alla estrema conseguenza dell'argomentazione pitagorica, ma l'abbia accolta, riformulandola, nella *Politica*. Non si intende, con ciò, negare che, di norma, Aristosseno abbia fortemente risentito dell'influenza dell'Accademia e del Peripato nel redigere anche le Πυθαγορικαὶ ἀποφάσεις (15) né, quindi, sarebbe lecito escludere, in prima approssimazione, l'ipotesi che nel capitolo 176 della VP siano utilizzati schemi concettuali presi in prestito da Aristotele (16); resta però il fatto che le argomentazioni dei pitagorici e dello Stagirita non possono essere sovrapposte (manca, infatti, nel brano di Giamblico quella valutazione di opportunità che costituisce il tratto caratteristico del passo già discusso della *Politica*), anche se consimili si rivelano le unità da cui sono formate (κἄν ᾗ μικρῷ χεῖρω ἐτέρων — ὅταν γὰρ ᾗ τὸ μὲν βέλτιον μικρόν.....; τὸ γὰρ ῥαδίως ἀποτηδᾶν ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων νόμων καὶ οἰκείους εἶναι καινοτομίας..... — ὥστε τὸ ῥαδίως μεταβάλλειν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων νόμων εἰς ἐτέρους νόμους καινοὺς.....).

D'altro canto, Aristotele non identifica affatto la sua posizione con quella degli anonimi, ma riconoscibili, sostenitori della mera conservazione delle leggi patrie e così ci consente di cogliere, sia pure per differenza, la specificità delle tesi pitagoriche. Gli elementi di cui dispone lo studioso del pitagorismo sono assai scarsi — ma proprio per questo egli dovrà resistere alla tentazione di riportare anche le pallide tracce di una genuina

(15) Per questa tesi cfr. POHLÉNZ, *Τὸ πρέπον*, « Nachr. d. Ges. d. Wiss. zu Gött. » 1933, p. 71 = *Kleine Schriften I*, Hildesheim 1965, p. 118; WEHRLI, *op. cit.*, p. 58 (ma sulle sue argomentazioni sono comunque da leggere le acute pagine di MARIA TIMPANARO-CARDINI, *op. cit.* III, p. 272 e sgg.); STARK, *Aristotelesstudien*, München 1972¹, p. 77. Esempio la valutazione della testimonianza di Aristosseno in BURKERT, *op. cit.*, p. 107 e sg.

(16) Tale era appunto l'opinione di TÄGER, *op. cit.*, p. 37 e sg.

riflessione politica della scuola magno-greca ad una presunta matrice platonica e aristotelica (17).

Commentando la sezione dei Προόμια νόμων attribuiti a Zaleuco in cui si insiste sul dovere di obbedire fedelmente alle leggi esistenti, ma viene contemplata anche, pur se a ben precise condizioni, la possibilità di mutarle (Stob. IV 2, 19 p. 126, 19—127, 4 Hense = p. 228, 4-10 Thesleff; Stob. IV 2, 19 p. 127, 12-19 H. = p. 228, 16-21 Th.), Delatte asseriva:

« Le point de vue adopté par le législateur qui composa ce Préambule pourrait paraître s'écarter quelque peu des doctrines pythagoriciennes sur ce sujet. Nous avons vu... que les Pythagoriciens conseillent de conserver les lois établies, même si elles sont un peu moins bonnes que d'autres. Ici, au contraire, on permet de chercher à les amender. Il est vrai qu'on dresse une barrière bien dangereuse devant les amateurs d'innovations. Au fond, le principe reste donc le même » (18).

Nessuno vorrà mettere in dubbio che fra il *Proemio* di Zaleuco (o quello di Caronda) (19) e le Πυθαγορικά αποφάσεις sussistano analogie concettuali e terminologiche (20) spiegabili

(17) Del resto, per limitarci ai capp. 174-76 della VP di Giamblico, le teorizzazioni relative all'onnipotente preveggenza divina, riconducibili alla più antica tradizione pitagorica (cfr. DE VOGEL, *Pythagoras and Early Pythagoreanism*, Assen 1966, p. 183), sono strettamente connesse all'atteggiamento assunto verso le leggi e le tradizioni.

(18) *Op. cit.*, p. 194.

(19) Sui *Proemi* di Zaleuco e Caronda (editi e commentati anche da ARANGIO RUIZ e OLIVIERI, *Inscriptiones Graecae Siciliae et Infimae Italiae ad ius pertinentes*, Milano 1925 [Roma 1965], pp. 207-220) cfr. DELATTE, *op. cit.*, pp. 177-202; MÜHL, *art. cit.*, pp. 444-7; CIACERI, *Storia della Magna Grecia* II, Città di Castello 1940² (Napoli 1976), pp. 29 sg., 41 sg., 48; CRISPO, *Contributo alla storia della più antica civiltà della Magna Grecia*, Tivoli 1940, pp. 129-134; DÜLL, Προόμια νόμων, in *Studi... Albertario* I, Milano 1953, pp. 317-333; THESLEFF, *An Introduction to the Pythagorean Writings of the Hellenistic Period*, « Acta Acad. Aboensis » Human. XXIV. 3, Abo 1961, *passim* e in *Pseudepigrapha* I, Entret. Hardt XVIII, Vandoeuvres-Genève 1972, pp. 68 e 85. Si vedano anche DUNBABIN, *The Western Greeks*, Oxford 1948, p. 71; MORROW, *Plato's Cretan City*, Princeton N.J. 1960, p. 555 e sg. e HUNGER, *Prooimion* I, Wien 1964, p. 30.

(20) Secondo MEWALDT, *op. cit.*, p. 45, il *Proemio* di Zaleuco sarebbe stato interamente composto riutilizzando le Πυθαγορικά αποφάσεις.

unicamente ammettendo un'analoga ispirazione etico-politica ed è noto, d'altronde, che l'elaborazione dottrinale definita da Aristosseno come pitagorica *tout court* venne riutilizzata in scritti pseudoepigrafi più tardi, dove fu presentata quale patrimonio di singole personalità (fra cui gli stessi Zaleuco e Caronda, considerati, con palese anacronismo, discepoli di Pitagora) (21) piuttosto che della scuola nel suo complesso (22); ciò non toglie, tuttavia, che il problema del mutamento delle leggi venga prospettato in termini ben diversi nel capitolo 176 della VP di Giamblico e nel *Proemio* di Zaleuco.

Basti, qui, citare una parte del testo riportato da Stobeo (IV, 2, 19 p. 126, 19—127, 2 H. = p. 228, 4-8 Th.): τῶν δὲ κειμένων νόμων εἰάν τις δοκῇ μὴ καλῶς κεῖσθαι, μετατιθέναι ἐπὶ τὸ βέλτιον· μενόντων δέ, πάντας πειθαρχεῖν ὑπ' ἀνθρώπων μὲν ἡττάσθαι τοὺς κειμένους νόμους οὐ καλὸν οὐδὲ συμφέρον· ὑπὸ δὲ νόμου βελτίονος ἡττώμενον κατακρατεῖσθαι καὶ καλὸν καὶ συμφέρον.

Mentre in Giamblico ogni modificazione, anche la più piccola, delle tradizioni e dei costumi aviti viene rigidamente negata, nei Προόμια esiste uno spazio, pur limitato, per introdurre il mutamento (23).

Veniamo ora all'emendamento di Deubner. L'editore di Giamblico si basava, come si è già detto, sul brano di Diodoro in cui vengono passate in rassegna le misure legislative di Caronda per correggere il μικρὸν di F in μακρὸν. E se Zaleuco e Caronda venivano arbitrariamente ricollegati a Pitagora da una tradizione in cui era visibile l'intento di interpretare la storia della Magna Grecia come in tutto permeata dal magistero e dall'opera del filosofo, si dovrà senza meno concedere che la prassi legislativa loro attribuita possa riflettere un'ideologia vicina a quella pitagorica. Niente impedisce, dunque, di ricercare nei provvedimenti presi da Caronda una controprova della filosofia politica attribuita

(21) Come si sa, già Aristosseno (D. L. VIII 16 = fr. 43 W.) sosteneva che Zaleuco e Caronda fossero stati allievi di Pitagora.

(22) Cfr. WEHRLI, *op. cit.*, p. 58.

(23) La cosa non era del resto sfuggita a FERRERO, *Storia del Pitagorismo nel mondo romano*, Torino 1955, p. 126, n. 129 (cfr. p. 57, n. 184).

agli esponenti del sodalizio magno-greco. Mettiamo quindi a confronto il passo di Giamblico con il brano di Diodoro (XII, 16, 3-4 p. 373,22—374,1 Vogel = p. 66,7-11 Thesleff):

τὸ μένειν ἐν τοῖς πατρίοις ἔθεσι τε καὶ νομίμοις ἐδοκίμαζον οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι, καὶ ἢ μικρῷ χεῖρῳ ἐτέρων· τὸ γὰρ ῥαδίως ἀποπηδᾶν ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων νόμων καὶ οἰκείους εἶναι καινοτομίας οὐδαμῶς εἶναι σύμφορον οὐδὲ σωτήριον.

διὰ δὲ τῆς ἀποτομίας τῶν νόμων διέσωσε τοὺς νόμους ὁ νομοθέτης. προσέταξε γὰρ ἐκ παντὸς τρόπου πεῖθεσθαι τῷ νόμῳ, καὶ ἢ παντελῶς κακῶς γεγραμμένος· διορθοῦν δὲ συνεχώρησε τὸν χρεῖαν ἔχοντα διορθώσεως. τὸ μὲν γὰρ ἡττᾶσθαι ὑπὸ νομοθέτου καλὸν εἶναι ὑπελάμβανε, τὸ δὲ ὑπὸ ἰδιώτου παντελῶς ἄτοπον, καὶ εἰ ἐπὶ τῷ συμφέροντι γίνεται.

Entrambi i testi insistono sulla necessità di serbarsi fedeli alle leggi esistenti e sviluppano, a tal fine, un'argomentazione per assurdo; da quel momento in poi divergono nettamente, in quanto, se in Giamblico viene fornita la ragione di tale precetto, in Diodoro è ammessa, invece, l'eventualità di un mutamento dei νόμοι (secondo una prassi di cui sono illustrate le ragioni ideologiche). L'occhio del lettore è naturalmente attratto non tanto da quel che precede e segue, ma piuttosto da quella che sembra una perfetta analogia fra καὶ ἢ μικρῷ χεῖρῳ ἐτέρων e καὶ ἢ παντελῶς κακῶς γεγραμμένος — un parallelismo guastato solo dal μικρῷ di Giamblico.

La tentazione di far combaciare alla perfezione i due testi è grande (e Deubner non vi ha resistito), anche perché la logica sottesa alle due dichiarazioni sembra la stessa: bisogna serbarsi fedeli alle leggi del proprio paese per grandi che siano le loro pecche. Di qui l'emendamento dell'editore della VP (giustificato, forse, *last but not least*, dall'esigenza di ribadire l'intransigente conservatorismo dei pitagorici, che usciva come esangue e snaturato dal capitolo 176 della VP, specie nell'interpretazione che ne aveva proposto Delatte). Senonché, per giungere a correggere μικρῷ in μακρῷ bisogna prescindere da quel che segue tanto in Giamblico quanto in Diodoro. Cominciamo dal primo dei due

testi: che cosa potrebbe mai significare « I pitagorici ritenevano giusto che ci si serbasse fedeli ai costumi e alle tradizioni avite, anche se fossero state *molto* peggiori di quelle altrui, poiché l'allontanarsi *con facilità* dalle leggi esistenti e l'esser proclivi ad introdurre innovazioni non sarebbe affatto conveniente né salutare »? Un mutamento delle leggi del proprio paese introdotto quando esse siano *di gran lunga* inferiori a quelle altrui non è un mutamento che si esegua *con facilità*. Dunque, ῥαδίως presuppone μικρῷ χεῖρῳ ἐτέρων (come conferma anche il passo della *Politica* prima analizzato). D'altro canto, nel brano di Diodoro è ammessa, pur se a ben precise condizioni, la modificazione dei νόμοι esistenti — il parallelismo con Giamblico si rivela, quindi, più apparente che reale.

Non si vuole con ciò sostenere che il pericolo mortale cui va incontro chi propone di mutare le leggi esistenti, secondo quanto stabilito da Zaleuco e/o Caronda, e la proverbiale inalterabilità dei νόμοι locresi (Demosth. XXIV, 139-141 (24); Polyb. XII, 16) contrastino con la rigida conservazione delle leggi propugnata dai pitagorici (e del resto nel mondo greco sono numerose le attestazioni relative alla immutabilità delle leggi, reale o auspicata che sia); tuttavia, ai fini della comprensione della tesi riferita da Aristosseno e dell'accoglimento o meno della correzione di Deubner, importa sottolineare che differente è la logica sottesa al passo di Giamblico (come pure a quello di Stobeo) e al brano di Diodoro. Nel primo caso viene sostenuta intransigentemente l'inammissibilità di qualsiasi mutamento dei costumi e delle leggi patrie, anche nell'ipotesi prospettata come la più favorevole al mutamento, nel secondo, per un verso si insiste sul dovere di obbedire ai νόμοι e per l'altro vengono precisate le modalità di un'eventuale modificazione delle leggi esi-

(24) Non andrebbe comunque trascurato il fatto che l'affermazione della superiorità delle antiche leggi è un luogo comune negli oratori. In generale, sul tema della conservazione e della difesa delle leggi avite v. J.W. JONES, *Law and Legal Theory of the Greeks*, Oxford 1956, cap. VI e, ora, K.J. DOVER, *Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle*, Oxford 1974, pp. 306-309.

stenti. Alla formulazione squisitamente teorica dei pitagorici fa riscontro, nel caso dell'estratto diodoreo (e dei Προβλήματα), la saldatura di una norma generale, che stabilisce la fedeltà incondizionata alle leggi, e di una rigida regolamentazione della procedura da seguire per apportare modifiche ai νόμοι: gli esiti concreti potranno essere gli stessi, ma diversi appaiono così le coordinate intellettuali come il peso specifico delle argomentazioni svolte.

Tentiamo ora di vagliare la specificità della tesi dei pitagorici restando fedeli alla tradizione manoscritta. L'argomentazione è evidentemente paradossale: per piccole che siano le modifiche da apportare alle leggi del proprio paese onde renderle omogenee a quelle altrui, il rischio del mutamento non andrà corso, poiché ogni alterazione dello *status quo* prepara il rivoluzionamento dell'ordine esistente. In questa prospettiva si giustifica il successivo sviluppo τὸ γὰρ ῥαδίως ἀποπηδᾶν κτλ.: solo se il mutamento che si dovrebbe introdurre appaia irrisorio o comunque di scarso rilievo, si potrà denunciare la leggerezza di chi è proclive a correggere le leggi... a ogni pie' sospinto. Quello che viene postulato come il caso più propizio per modificare le leggi, in quanto pochissime sarebbero le variazioni da introdurre, si converte in una argomentazione *a fortiori* contro qualsivoglia mutamento. Con ciò si giunge al cuore dell'ideologia politica pitagorica e del suo « laboratorio teorico »: la massima opportunità offerta ai partigiani della trasformazione delle leggi è che vi siano solo *minimi* mutamenti da apportare (e non è qui, forse, implicita la sicurezza che le leggi « pitagoriche » si rivelino prossime all'ottimo?); ma se si accetta l'idea secondo la quale bisogna modificare le leggi ogni volta che esse mostrino insignificanti insufficienze, si dovrebbero cambiare incessantemente i νόμοι per futili motivi; quindi non sarà lecito apportare modifiche di sorta alle leggi esistenti, né piccole né, *a fortiori*, grandi. E al mutamento incessante delle leggi viene contrapposta, attraverso l'equivalenza νόμιμα—νόμοι, una concezione del mondo che nella legge ama veder incarnata la forza della continuità e che nel sacro rispetto, mai venuto meno, delle consuetudini iposta-

tizza le proprie aspirazioni a conservare, nel presente, lo *status quo* (25).

Proviamo a sintetizzare i risultati ottenuti:

1) Non dovrebbero esservi più dubbi circa il fatto che non solo Giamblico, ma lo stesso Aristosseno scrivessero *πάν ἡ μικρῶ χεῖρω ἐτέρων* (26).

2) Anche se è possibile che Aristosseno abbia spesso risentito dell'influenza dell'Accademia e del Peripato nello scrivere le sue opere sulla scuola pitagorica, almeno nel passo riportato da Giamblico (come si desume dal confronto con la *Politica*) egli registra fedelmente le tesi dei pitagorici in materia di leggi.

3) Aristotele, affrontando il problema del mutamento dei νόμοι, utilizza in parte le argomentazioni già svolte dagli esponenti del sodalizio magno-greco, ma le riformula adattandole al suo sistema teorico.

(25) Quanto ai motivi ideologici che sono alla base del culto dei νόμιμα πάτρια e degli ἄγραφοι νόμοι nel V e IV secolo, Hirzel aveva scritto pagine fondamentali nel suo "Ἄγραφος νόμος, Abh. d. phil.-hist. Cl. d. Kgl. Sächs. Ges. d. Wiss.", XX, 1, Leipzig 1903, p. 44 e sgg. (e sull'argomento v. ora OSTWALD, *Was there a Concept ἄγραφος νόμος in Classical Greece?*, in *Exegesis and Argument. Studies ... Vlastos* [a c. di E.N. Lee, A.P.D. Mourelatos, A.M. Rorty], « Phronesis » Suppl. Vol. I, Assen 1973, pp. 70-104). Non è qui purtroppo possibile prendere in esame le tesi di Platone in materia di stabilità degli ἔθνη e dei νόμοι (i passi principali del *Politico* e delle *Leggi* sono raccolti e discussi, ad es., da BARKER, *Greek Political Theory. Plato and his Predecessors*, London 1960¹ [1918¹], pp. 320 sgg., 348 sgg. e da DELATTE, *op. cit.*, p. 54): su questa tema v., da ultimo, E. WOLF, *Griechisches Rechtsdenken IV, 1 e IV, 2*, Frankfurt/Main 1968 e 1970, nonché HENTSCHKE, *Politik u. Philosophie bei Plato u. Aristoteles*, Frankfurt/Main 1971.

(26) Credo che le considerazioni qui svolte consentano di avviare a soluzione il problema che Burkert ha posto in termini quanto mai perspicui (v. *supra*, n. 11).